



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE
- Provincia di Vicenza -
36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241
E-mail:tributi@comune.montecchio-maggiore.vi.it
<http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/>



Ente con sistema di gestione per la
qualità certificato

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – I.C.I. – ANNO 2009

Si informa che le aliquote I.C.I. per l'anno 2009 sono rimaste inalterate rispetto all'anno 2008:

- Aliquota ordinaria: 6,50 (sei e cinquanta) per mille;
- Alloggi non locati: 7 (sette) per mille;
- Aliquota per abitazione principale (categorie catastali A1, A8 e A9): 4,5 (quattro e cinquanta) per mille;
- Detrazione per abitazione principale (categorie catastali A1, A8 e A9): euro 104,00.

Il Regolamento ICI non ha subito modifiche per l'anno 2009 ed è consultabile sul sito del Comune nei Regolamenti Comunali.

ABITAZIONI PRINCIPALI

Il **Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008** ha esentato dal pagamento dell'I.C.I. l'abitazione principali e le pertinenze dell'abitazione principale del soggetto passivo. **Tale detrazione non si applica alle abitazioni principali con categoria catastale A1, A8 e A9.**

Si ricorda che, in linea generale, viene considerata "abitazione principale dei soggetti passivi" quella abitazione in cui i soggetti titolari del diritto di proprietà o di altri diritti reali (usufrutto, uso, abitazione sono quelli più comuni) hanno la residenza anagrafica risultante dall'Ufficio Anagrafe comunale.

Per pertinenze si intendono quelle unità immobiliari, di categoria C02 e/o C06, che sono destinate in modo durevole a servizio o ornamento della cosa principale (artt. 817-818 Codice Civile) e la destinazione viene effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima e deve trovarsi nelle vicinanze. L'utilizzo della pertinenza deve essere quello di garage, di autorimessa, ripostiglio, cantina o comunque collegato all'utilizzo abitativo della cosa principale. Si presume che la pertinenza abbia lo stesso numero di mappale dell'abitazione principale.

Non beneficiano dell'esenzione ICI le unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all'estero in quanto non è stata espressamente prevista nel Regolamento Comunale ICI l'assimilazione all'abitazione principale. Se si tratta di unica abitazione sul territorio italiano e non risulta occupata/locata da terzi è possibile applicare l'aliquota prevista per l'abitazione principale e la detrazione di 104,00 euro.

COMODATO GRATUITO A FAVORE DI FIGLI/GENITORI

Le abitazioni concesse in comodato uso gratuito a figli/genitori sono assimilate ai fini I.C.I. all'abitazione principale, e quindi esentate dal pagamento dell'imposta (D.L. 93/08), **a condizione che il comodatario vi abbia trasferito la residenza anagrafica e che abbia un nucleo familiare distinto da quello del comodante. Le modalità per usufruire dell'agevolazione sono previste dall'art. 19 del Regolamento stesso (sotto riportato in stralcio).**

E' importante che tale situazione venga tempestivamente comunicata all'Ufficio Tributi e il modulo è disponibile all'Ufficio Tributi e nel sito del Comune (Servizio Tributi/Modulistica):

ART. 19 – Comodato gratuito (articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 10 del 8/2/02).

1. Si considerano equiparate alle abitazioni principali dei residenti, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore a **parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) effettivamente utilizzate come abitazione principale e a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza.**
2. Nel caso in cui l'abitazione sia utilizzata in via principale anche da un solo soggetto passivo contitolare, la detrazione spetta interamente a quest'ultimo, indipendentemente dalla quota di possesso, così come prevede la legge in via ordinaria, mentre gli altri contitolari beneficiano della sola aliquota ridotta, purchè ovviamente rientrino tra i soggetti di cui al comma 1:
3. Le agevolazioni sopra descritte sono riportate al **periodo dell'anno** durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
4. Il soggetto passivo **deve attestare, mediante una comunicazione da trasmettere al Comune al momento in cui si verifica l'evento e comunque non oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione ICI**, gli immobili che hanno cambiato caratteristiche della destinazione ad abitazione principale derivante dalla concessione in uso gratuito.

Il **PAGAMENTO** della 1° rata o in unica soluzione deve essere effettuato entro il 16 giugno, mentre il pagamento della 2° rata deve avvenire entro il 16 dicembre 2009. Il pagamento può essere effettuato:

1. tramite bollettino postale intestato al "Comune di Montecchio Maggiore – I.C.I. ordinaria – Servizio Tesoreria" n. 41506700 da pagare in posta e nella principali banche site nel territorio comunale;
2. tramite modello F24 da pagare in tutte le banche e in posta (codice catastale **F464**).

DICHIARAZIONE I.C.I. ANNO 2008:

L'obbligo di presentazione della dichiarazione resta nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali NON sono applicabili le procedure telematiche concernenti la disciplina del modello unico informatico (MUI che i notai compilano e presentano all'Agenzia del Territorio).

La dichiarazione deve essere presentata al Comune entro i termini della dichiarazione dei redditi (31/07/09) da coloro hanno avuto variazioni che riguardano:

- casi in cui vi siano variazioni riguardanti agevolazioni e/o riduzioni d'imposta su un fabbricato (abitazioni principali, inagibilità e/o inabitabilità, ecc....);
- i casi in cui la variazione riguarda un'area fabbricabile;
- i casi in cui vi è una variazione catastale a seguito lavori di sistemazione dell'edificio che comportano modifiche strutturali, come ristrutturazione, ampliamento, divisione, diversa distribuzione spazi interni, demolizione....e ogni qualvolta il contribuente presenti una variazione catastale con procedura DOCFA;
- presentazione del fine lavori per un'unità di nuova costruzione;
- terreno agricolo che diventa edificabile, e viceversa;
- nei casi di stipula o estinzione di un contratto di leasing finanziario (il soggetto passivo è il locatario);
- nei casi di ricongiungimento di usufrutto;
- nel caso di sentenza di separazione;
- passaggio di un fabbricato dal catasto terreni a quello fabbricati a seguito della perdita dei requisiti di ruralità.

L'elenco sopra è stato redatto solo a titolo esemplificativo e, comunque, nel caso vi fosse qualche dubbio, si prega di mettersi in contatto con l'Ufficio Tributi.

Per contattare l'Ufficio Tributi: n. telefonico 0444/705623, n. fax 0444/694888;
• **orario al pubblico:** lunedì chiuso, dal martedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30.